



Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

R.G. N. 2659/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo

Sezione Lavoro

Il Giudice di Bergamo

Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa promossa

da



con le Avv.sse Silvia Balestro e Giulia Moroni

RICORRENTE

contro

INAIL

con l'Avv.ssa Elena Sica,

e

Azienda Socio Sanitaria Territoriale



con l'Avv.to Diego Munafò

RESISTENTI

OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi .

Nelle note di trattazione scritta per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO

Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 22.12.23 citava in giudizio INAIL e la datrice di lavoro al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni "1. accertare e dichiarare che, in data 30 marzo 2022, la ricorrente era assente per permesso ex art. 36, lett. a), CCNL;



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

2. accertare e dichiarare l'illegittimità della qualificazione ad opera di ASST [REDACTED] dell'assenza del 30 marzo 2022 della ricorrente come permesso ex art. 37 CCNL;
 3. accertare e dichiarare che la ricorrente, in data 30 marzo 2022, durante lo svolgimento della prova pratica di concorso, ha subito un infortunio sul lavoro;
 4. accertare e dichiarare l'illegittimità della qualificazione ad opera di ASST [REDACTED] delle assenze della ricorrente dal 31 marzo 2022 al 3 giugno 2022 come malattia e ordinare la corretta qualificazione come infortunio dal 31 marzo 2022 al 3 giugno 2023;
 5. accertare e dichiarare che, a causa dell'infortunio del 30 marzo 2022, la ricorrente ha subito una menomazione permanente dell'integrità psicofisica nella misura dell'8%, o nella diversa misura ritenuta di giustizia;
 6. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da INAIL, a titolo di indennizzo del danno biologico, l'importo di € 11.700,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia;
 7. condannare INAIL al pagamento dell'indennizzo del danno biologico, nell'importo di € 11.700,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia;
- Con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del licenziamento al pagamento.
- Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.

A sostegno della domanda la ricorrente esponeva:

- di essere dipendente dell'ASST [REDACTED] in forza di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
- di essere assegnata al reparto “Anestesia e Rianimazione [REDACTED] [REDACTED]” che si occupa della “gestione clinica delle situazioni di Emergenza Urgenza a livello territoriale e ospedaliero attraverso un'integrazione avanzata tra le risorse mediche, infermieristiche e tecniche operanti sul territorio e in ospedale
- di prestare attività lavorativa anche a favore di AREU svolgendo mansioni di anestesisti rianimatori per il servizio di 118-AREU,
- che parte dell'attività presso la Sala Operativa [REDACTED] (nel caso di specie la SOREU [REDACTED] ha sede all'interno del [REDACTED] ed è di AREU) e di lavorare sugli elicotteri di soccorso,
- che nei turni mensili della resistente vi sono anche quelli in Soreu [REDACTED],
- che i corsi formativi di AREU sono riconosciuti dalla datrice di lavoro come aggiornamento,



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

- che, con deliberazione n. 55/2022, AREU ha indetto avviso per il reclutamento di personale medico e infermieristico interessato alla partecipazione al corso per componente di equipaggio HEMS da dedicare all'attività di elisoccorso,
- che l bando prevedeva una prova propedeutica pratica svolta in ambiente impervio,
- di aver preso parte alla prova il 30 marzo 2022,
- di aver informato dell'assenza per partecipare alla prova il Direttore Unità Operativa Complessa, dott. [REDACTED], e il giorno di assenza veniva riconosciuto come *“missione/trasferta dalle 8 alle 16”*,
- di essere scivolata durante la prova infortunandosi al ginocchio sinistro,
- che veniva diagnosticata la distorsione e la distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro,
- che grado di lesione dell'integrità fisica è stato quantificato nella misura dell'8%, con accertamento di un'inabilità temporanea assoluta dal 30 marzo 2022 al 6 giugno 2022.
- che INAIL inizialmente aveva riconosciuto l'indennità per inabilità temporanea, ma non la menomazione dell'indennità psicofisica, ma, con provvedimento del 19 maggio 2022, l'INAIL ha negato il diritto all'indennità *“in quanto l'infortunio non risulta avvenuto per rischio lavorativo, bensì per il verificarsi di rischio generico”*
- che ASST ha escluso che l'infortunio si sia verificato durante il rapporto di lavoro,
- che dal cedolino orario risulta modificata l'indicazione del motivo dell'assenza della dott.ssa [REDACTED] del 30 marzo 2022, da *“missione/trasferta”* a *“recupero ore da programmazione”*.

Il convenuto INAIL si è regolarmente costituito, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, sulla base delle seguenti argomentazioni che i provvedimenti INAIL - il primo positivo di riconoscimento dell'infortunio come “tutelabile” ed il secondo negativo di revoca del medesimo riconoscimento - sono dipesi dalla rappresentazione dei fatti fornita dalla parte datoriale della ricorrente in punto di “occasione lavorativa”.

In particolare, rilevava che l'infortunio occorso durante una prova concorsuale non può essere ricondotto all'occasione di lavoro.

Alla prima udienza, la parte ricorrente, viste le eccezioni in punto di quantificazione della pretesa, ha ridotto la domanda a € 9.633,78

DIRITTO

E' controverso in giudizio che l'evento danno subito dalla ricorrente sia avvenuto in "occasione di lavoro".

Il concetto di occasione di lavoro di cui parla l' art. 2 del d.p.r. n. 1124 del 1965 non presuppone necessariamente che l'infortunio sia avvenuto durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche o specifiche per le quali è stabilito l'obbligo assicurativo, ma fa riferimento ad un concetto più ampio, ricomprensivo ogni infortunio verificatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa, anche non tipicamente assegnata, ma quanto meno connessa, strumentale o accessoria all'attività lavorativa

L'occasione di lavoro di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con le mansioni lavorative), con il solo limite, in quest'ultima ipotesi, del cd. "rischio elettivo", dovendosi dare rilievo, in attuazione dell'art. 38 Cost., non già, restrittivamente, al cd. rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta. [Cass., n. 2838/2018].

Sul punto Cassazione civile , sez. lav. , 05/11/2021 , n. 32257 ha statuito: *“In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, costituisce occasione di lavoro in senso tecnico ogni attività che abbia concretizzato un rischio tale da determinare la situazione di bisogno cui è rivolto l'operare della tutela assicurativa, incluse le attività prodromiche e strumentali allo svolgimento delle mansioni lavorative, purché ad esse connesse.”*

L'origine lavorativa dell'infortunio, ex art. 2 d.p.r. n. 1124 del 1965, condiziona l'indennizzabilità dell'infortunio ed è ravvisabile non solo nelle ipotesi di rischio specifico proprio della prestazione di lavoro, ma anche quando si concretizza in un rischio c.d. improprio, il quale, cioè, seppur non intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico del lavoro del dipendente, sia comunque insito in un'attività prodromica o strumentale allo svolgimento delle mansioni (Cass., sez. lav., 13-04-2002, n. 5354; ma vd. anche Cass., sez. lav., 11-02-2002, n. 1944).



Certamente, lo svolgimento della prova per l'abilitazione all'elicottero e strumentale alla prestazione lavorativa della ricorrente quale anestesista che offre la propria disponibilità anche a tale particolare forma di gestione dell'emergenza.

In tal senso, non rileva affatto l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto, rilevando tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio-economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (Cass. sez. lav., 27-02-2002, n. 2942).

Pertanto, il fatto che il soccorso in elicottero non sia tra le mansioni obbligatorie della ricorrente, ma costituisce in ogni caso una forma di prestazione lavorativa tipizzata dalla datrice di lavoro e richiesta, pur su base volontaria, ai propri medici. Dato tale presupposto, risulta evidente che la prova svolta dalla lavoratrice era finalizzata a offrire la propria prestazione lavorativa in modo più completo a tutto favore della resistente.

Per la cristallina esposizione vale riportare la parte motiva della sentenza Cassazione civile sez. lav., 13/05/2016, (ud. 24/02/2016, dep. 13/05/2016), n.9913: *“6.2. - Tanto premesso, deve rilevarsi che secondo l'orientamento dominante di questa Corte e che il Collegio condivide - ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato, per "occasione di lavoro" devono intendersi tutte le condizioni, comprese quelle ambientali e socio - economiche, in cui l'attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall'apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore, col solo limite, in quest'ultimo caso, del c.d. rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze personali (ex plurimis, Cass. n. 2942/2002; di recente, Cass. n. 12779/2012).*

Secondo tale orientamento, dunque, l'evento verificatosi "in occasione di lavoro" travalica in senso ampliativo i limiti concettuali della "causa di lavoro", afferendo nella sua lata accezione ad ogni fatto comunque ricollegabile al rischio specifico connesso all'attività lavorativa cui il soggetto è preposto; il sinistro indennizzabile ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, non può essere circoscritto nei limiti dell'evento di esclusiva derivazione eziologica materiale dalla lavorazione specifica espletata dall'assicurato, ma va riferito ad ogni accadimento infortunistico che all'occasione di lavoro sia ascrivibile in concreto, pur se astrattamente possibile in danno di ogni comune soggetto, in quanto configurarle anche al di fuori dell'attività lavorativa tutelata ed afferente ai normali



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

rischi della vita quotidiana privata; pertanto l'evento infortunistico verificatosi in occasione di lavoro non va considerato sotto il profilo della mera oggettività materiale dello stesso, ma, ai fini della sua indennizzabilità, deve essere esaminato in relazione a tutte le circostanze di tempo e di luogo connesse all'attività lavorativa espletata, potendo in siffatto contesto particolare assumere connotati peculiari tali da qualificarlo diversamente dagli accadimenti comuni e farlo rientrare nell'ambito della previsione della normativa di tutela, con l'unico limite della sua ricollegabilità a mere esigenze personali del tutto esulanti dall'ambiente e dalla prestazione di lavoro(c.d. rischio elettivo) (in questo senso cfr. Cass. n. 12652 del 1998, e, più di recente, Cass. n. 14287/2004; Cass. n. 16417/2005).

Questa Corte ha, inoltre, ripetutamente affermato il principio secondo cui "l'indennizzabilità dell'infortunio subito dall'assicurato sussiste anche nell'ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un'attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile a soddisfacimento di esigenze lavorative, a nulla rilevando l'eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto". (v., fra le altre, Cass. 16417/2005, Cass. n. 14287/2004, Cass. n. 4433/2000, Cass. n. 1944/2002, quest'ultima in un caso di caduta dalle scale mentre la lavoratrice si recava a timbrare il cartellino delle presenze).

E' stato altresì precisato che "la nozione di occasione di lavoro di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e, quindi, anche della esposizione al rischio insito in attività accessorie o strumentali allo svolgimento della suddetta attività, ivi compresi gli spostamenti spaziali compiuti dal lavoratore all'interno dell'azienda.." (v. fra le altre, Cass. 7-5-2002 n. 6511, [Cass. 22-4-2002 n. 5841](#))."

Il Tribunale, riassumendo, ritiene che l'infortunio subito dalla ricorrente si sia verificato in occasione di lavoro alla luce delle seguenti argomentazioni.

Lo svolgimento della prestazione lavorativa sui mezzi AREU anche di elisoccorso rientra tra le normali mansioni della ricorrente al pari degli altri suoi colleghi, infatti il prospetto turni, non contestato, riporta le fasce orarie nelle quali la ricorrente doveva prestare attività lavorativa di elisoccorso.

Va osservato che, per come confermato dalle parti, la gestione del soccorso extraospedaliero avviene attraverso convenzioni sottoscritte con gli ospedali e le ASST che mettono a disposizione di AREU il personale medico, infermieristico e tecnico, si tratta di effettiva attività alle dipendenze della datrice di lavoro e da essa retribuita.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

Lo svolgimento di una prova per svolgere attività in favore della datrice di lavoro non può essere considerata extralavorativa e non può essere in alcun modo equiparata ad una prova di concorso per l'acquisizione di un superiore livello, risultato rispetto al quale il datore di lavoro non ha alcun particolare interesse.

La prova alla quale si è sottoposta la ricorrente e durante la quale si è verificato l'incidente non era un concorso per ottenere un superiore inquadramento o una migliore retribuzione, come dedotto dalla resistente INAIL, ma volto esclusivamente ad abilitarla operare sui mezzi AREU di elisoccorso, mansione normale e istituzionale a favore della convenuta ASST. La parte convenuta ASST ha eccepito che la ricorrente avrebbe anche potuto non svolgere tale prova per svolgere servizio di elisoccorso, potendo svolgere comunque le altre prestazioni lavorative connesse al ruolo ricoperto, l'eccezione non è rilevante, il fatto che potesse continuare a svolgere la prestazione di lavoro senza tale aggiornamento per mantenere l'abilitazione per l'elisoccorso non toglie che tale abilitazione è stata conseguita dalla ricorrente nel precipuo interesse della convenuta per svolgere la complessiva prestazione lavorativa.

All'esito della disamina svolta, deve confermarsi che l'infortunio è avvenuto in occasione di lavoro.

La dinamica dell'infortunio non è stata contestata.

Il Giudice al fine dell'accertamento della riconducibilità del trauma/danno subito all'infortunio descritto nonché al fine dell'accertamento del periodo di inabilità temporanea e permanente ha disposto la necessaria CTU.

Alla consulenza questo Giudice ritiene di poter senz'altro far riferimento. Della stessa infatti si condividono, tanto le argomentazioni, quanto le conclusioni cui l'Esperto è pervenuto con metodo corretto, immune da vizi logici o di qualsivoglia altra natura.

Si ritiene, in particolare, che le conclusioni motivate cui è pervenuto il CTU nominato siano pienamente esaustive, in quanto basate su elementi obiettivi di giudizio e cognizioni di tipo specialistico proprie dello stesso Perito.

Tali risultanze assumono carattere assorbente rispetto ad ogni ulteriore e diversa argomentazione prospettata dalle parti, e delle stesse si ritiene sufficiente richiamare i soli passaggi essenziali del contributo scritto (che deve, comunque, intendersi quivi interamente richiamato).

Il Consulente dell'Ufficio ha osservato:



“Con riferimento al quesito formulato dal Giudice, esaminati gli atti ed i documenti clinici disponibili nel fascicolo processuale, visitata [REDACTED] sentiti i consulenti tecnici di parte, formulo le seguenti considerazioni:

la perizianda, medico specialista in anestesia e rianimazione impegnata anche nei servizi di emergenza urgenza intra ed extra ospedalieri, nel contesto di prove pratiche relative all'attività professionale dalla stessa effettivamente e/o potenzialmente svolte, cadeva riportando significativa lesione traumatica al ginocchio sinistro (Lesione completa del legamento collaterale mediale e lesione parziale del crociato anteriore) Per le conseguenti problematiche sanitarie furono necessari il Pronto Soccorso Ospedaliero, valutazioni strumentali, trattamenti ortopedico traumatologici e fisiatrici.

Allo stato attuale residua lieve instabilità anteriore, e dolenzia da carico al ginocchio sinistro con interferenza sull'attività lavorativa, sociale e sportiva

Si configura pertanto postumo invalidante permanente quantificabile nella misura del 8% secondo le Barèmes medico legali in uso per la valutazione del danno biologico..”.

I Consulenti delle Parti hanno comunicato il proprio accordo sulle conclusioni mediche espresse dal CTU.

Per tutti questi motivi, il ricorso deve essere accolto.

A carico in solido delle parti convenute sono poste anche le spese di CTU, che si liquidano nella misura di € 600,00 oltre accessori come richiesto dal CTU dott. [REDACTED]

Da ultimo, per quanto riguarda la domanda di riqualificazione dell'assenza del 30.3.22.

Il testo del CCNL è chiaro:

- “Art. 36 Assenze giornaliere retribuite

1. Il dirigente può assentarsi nei seguenti casi da documentare debitamente:

a) partecipazione a concorsi od esami – limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero partecipazione a convegni, congressi o corsi di aggiornamento, perfezionamento o specializzazione professionale facoltativi, connessi all'attività di servizio: giorni otto all'anno;

- “Art. 37 Assenze orarie retribuite per particolari motivi personali o familiari

1. Il dirigente può assentarsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per 18 ore retribuite nell'anno solare per particolari motivi personali o familiari.”

Accertata la natura della prova svolta finalizzata all'aggiornamento professionale per l'esecuzione della prestazione lavorativa, l'assenza del 30 marzo deve essere correttamente sussunta nel caso previsto dall'art. 36 lett. a) del CCNL applicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico solidale di INAIL e dell'ASST, osservato che la riqualificazione del fatto è avvenuto in ragione della dichiarazione resta dalla datrice



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 03/10/2024

di lavoro a INAIL “*Si chiede l’annullamento della pratica di infortunio della dipendente in oggetto, in quanto la stessa, in data 30.3, stava svolgendo attività fuori orario di servizio.*”.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, accoglie

- accerta e dichiara che l’assenza del 30.3.22 deve essere qualificato come permesso ex art. 36, lett. a), CCNL,
- accerta che l’infortunio del 30.3.22 è da qualificarsi come infortunio sul lavoro con conseguente riqualificazione dell’assenza dal 31 marzo 2022 al 3 giugno 2022 e postumi permanenti pari a 8 % con decorrenza del beneficio dalla data della guarigione clinica;
- ordina a INAIL la corresponsione in favore del ricorrente del beneficio a titolo di danno biologico ai sensi del d.lgs. 38/2000 sia temporaneo sia permanente per come accertato pari a € 9.633,78;
- condanna le parti convenute in solido a rimborsare alla ricorrente le residue spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.700,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, nonché al pagamento delle spese di CTU pari a € 600,00 oltre accessori.

Bergamo, 2 ottobre 2024

IL GIUDICE DEL LAVORO

Giulia Bertolino

